

Causa T-206/02

Congrès national du Kurdistan (KNK) contro Consiglio dell'Unione europea

«Ricorso di annullamento — Misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo — Legittimazione ad agire — Associazione — Ricevibilità»

Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 15 febbraio 2005 II - 525

Massime dell'ordinanza

Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Ricorso di un'associazione che promuove gli interessi generali di una categoria di persone fisiche o giuridiche — Presupposti — Legittimazione ad agire dei suoi membri a titolo individuale — Rilevanza della legittimazione ad agire degli ex membri — Esclusione

(Art. 230, quarto comma, CE)

Un'associazione costituita per promuovere gli interessi collettivi di una categoria di soggetti non può considerarsi individualmente interessata, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, da un atto che pregiudichi gli interessi generali della categoria stessa e, di conseguenza, non è legittimata a presentare un ricorso di annullamento, qualora i suoi membri non lo siano a titolo individuale. A questo proposito, non si può ammettere che la passata appartenenza di una persona ad un'associazione consenta a

quest'ultima di avvalersi dell'eventuale azione della detta persona. Infatti, ammettere un siffatto ragionamento equivarrebbe a conferire ad un'associazione una sorta di diritto perpetuo ad agire, nonostante essa non possa più sostenere di rappresentare gli interessi del suo ex membro.

(v. punti 27, 32)